



USR  
SICILIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Pirandello”

Viale della Resistenza n. 51 - 97013 COMISO (RG) - Tel.: 0932 961245  
C.F.: 91021070882 - C.M.: RGIC83600B - Codice Univoco Ufficio: UF4PDV

e-mail: [rgic83600b@istruzione.it](mailto:rgic83600b@istruzione.it) pec: [rgic83600b@pec.istruzione.it](mailto:rgic83600b@pec.istruzione.it) sito web: [www.scuolapirandellocomiso.edu.it](http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it)



Circolare n. 85

ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI PIRANDELLO"-COMISO  
Prot. 0010534 del 18/11/2024  
I-1 (Uscita)

Ai docenti

Ai docenti coordinatori di classe

Alle Funzioni Strumentali Area Inclusione

Ai docenti referenti per la Dispersione scolastica

Ai genitori

Al DSGA

Al Personale ATA

Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Agli Atti

Oggetto: **Informazioni riguardanti l'adempimento dell'obbligo scolastico e il contrasto alla dispersione scolastica. Procedura segnalazione alunni inadempienti.**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Visto** il novellato art. 114 del D.Lgs. 297/94;

**Visto** l'art. 12 del Decreto Legge n. 123 del 15 settembre 2023 recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", cosiddetto "Decreto Caivano", convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2023;

**Vista** la Legge n. 159/2023;

**Vista** la nota dell'USR Sicilia n. 16722 del 22.04.2024,

### RENDE NOTO CHE

La nuova norma citata disciplina la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo d'istruzione e di frequenza degli alunni, sia nel caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (**evasione scolastica**), che nel caso della mancata o discontinua frequenza del minore, intendendo come tale l'assenza a scuola senza giustificati motivi per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi (**elusione scolastica**).

Inoltre, viene evidenziata l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale che prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei minori che evadono o eludono tale obbligo.

La Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e **ammonisce** senza ritardo il Responsabile

dell'Adempimento dell'obbligo medesimo (genitore, tutore, affidatario) invitandolo ad ottemperare alla Legge.

Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, il Dirigente scolastico trasmette al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso la propria istituzione scolastica, per facilitare l'identificazione dei minori obbligati che non risultano iscritti.

### **Adempimenti dell'Istituzione scolastica**

Sulla base della norma richiamata, il Dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno scolastico, provvedendo alla segnalazione al Sindaco e ai Servizi sociali di eventuali situazioni di pregiudizio dell'obbligo scolastico che venissero riscontrate secondo i termini descritti.

Per quanto sopra, si dispone che tutto il personale docente della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, con particolare riferimento ai **Coordinatori di classe** e all'**Ufficio della didattica**, compili le schede di monitoraggio interno.

I docenti referenti per la dispersione scolastica curano costantemente il raccordo con i coordinatori delle classi per gli opportuni interventi e comunicano tempestivamente al dirigente scolastico o ad un suo collaboratore i casi di frequenza irregolare.

### **Fasi procedurali**

Di seguito vengono descritte dettagliatamente le fasi procedurali di segnalazione degli alunni inadempienti all'obbligo di istruzione:

#### **1. Fase preliminare: comunicazione dell'inadempienza agli esercenti la responsabilità genitoriale**

- a) I docenti coordinatori di classe e l'Ufficio della didattica, come sopra esplicitato, operano un puntuale controllo settimanale sulla frequenza degli alunni obbligati, segnalando tempestivamente al Dirigente Scolastico gli allievi che sono assenti per un periodo superiore a 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi e senza giustificati motivi. (Compilazione Scheda di Monitoraggio interno)
- b) Il Dirigente scolastico invia tempestivamente apposita comunicazione agli esercenti la responsabilità genitoriale. (Scheda di Comunicazione ai genitori assenze alunni non giustificate)

#### **2. Prima Fase: segnalazione dell'inadempienza**

- a) Nel caso in cui l'alunno non riprenda la regolare frequenza **entro sette giorni** dalla comunicazione agli esercenti la responsabilità genitoriale, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti coordinatori e dell'Ufficio della didattica, segnala l'alunno al Sindaco per gli adempimenti di competenza. (Scheda di segnalazione al Sindaco)

In ogni caso, **costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

**3. Seconda Fase: ammonizione del Sindaco e riscontro alla scuola**

- a) Il Sindaco provvede, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (genitori, affidatari, tutori) sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola; di tale ammonizione viene data formale comunicazione al Dirigente scolastico.
  
- b) Il Dirigente scolastico verifica la ripresa della regolare frequenza dell'alunno a scuola nei tempi prescritti; in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che possa procedere, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, con la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, per l'eventuale applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale.

**4. Terza Fase: scrutini finali e verifica elusione obbligo di istruzione**

- a) Alla fine dell'anno scolastico, il Dirigente scolastico comunica al Sindaco del Comune i nominativi degli alunni per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificato motivo, per gli adempimenti di competenza.

**Si invitano, pertanto, i genitori a controllare la frequenza scolastica dei propri figli e a giustificare le assenze tempestivamente evitando situazioni di rilevanti gravità.**

Si confida nella cooperazione di tutta la comunità scolastica, nella convinzione che la collaborazione tra il Sindaco, l'Istituzione scolastica, le Famiglie e i Servizi sociali costituisce un caposaldo fondamentale nelle attività di prevenzione e tutela dei minori.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Francesca Lauria

Firmato digitalmente ai sensi del CAD